



Lega Nazionale Dilettanti  
 Comitato Regionale Liguria  
 Via Dino Col 4/4– 16149 Genova  
 Telefono: 010995151 numero unico  
 Pronto A.I.A. 3355776689  
 pec: [Ind.crliguria@pec.it](mailto:Ind.crliguria@pec.it) – [Indliguria@legalmail.it](mailto:Indliguria@legalmail.it)  
 e-mail: [cr.liguria01@lnd.it](mailto:cr.liguria01@lnd.it)  
 e-mail Giudice Sportivo:  
[liguria.giudicesportivo@lnd.it](mailto:liguria.giudicesportivo@lnd.it) – Campionati LND  
[liguria.giudicesportivosgs@lnd.it](mailto:liguria.giudicesportivosgs@lnd.it) – Campionati SGS  
 sito internet: [liguria.lnd.it](http://liguria.lnd.it)

Stagione Sportiva 2024/2025

## Comunicato Ufficiale N° 02 del 04/07/2024

### **COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.**

Nessuna comunicazione

### **COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.**

In allegato al presente Comunicato Ufficiale si trasmette:

- Comunicati Ufficiali dal n. 10 al n. 19 della L.N.D. Stagione Sportiva 2024/2025;
- Circolare della n. 10 L.N.D. Stagione Sportiva 2024/2025.

### **COMUNICAZIONI DEL S.G.S.**

Nessuna comunicazione

### **COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE**

#### **1.1. Consiglio Direttivo**

Si riporta nuovamente quanto già determinato dal Consiglio Direttivo del C.R.Liguria e pubblicato a suo tempo sui Comunicati Ufficiali.

<b>OBBLIGO DI IMPIEGO DEI CALCIATORI          CAMPIONATI ECCELLENZA E PROMOZIONE          STAGIONE SPORTIVA 2024/2025</b>
---

In relazione alla stagione sportiva 2024/2025 sono stati deliberati i seguenti obblighi di impiego dei calciatori di prestabilite fasce d'età per le Categorie di Eccellenza e Promozione:

Eccellenza e Promozione: 2 calciatori nati dal 01.01.2005 in poi

Le Società hanno l'obbligo di rispettare, sin dall'inizio e per l'intera durata delle gare e, quindi, anche nei casi di sostituzioni successive, la disposizione minima di impiego dei calciatori sopra indicata. Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano già state effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortuni dei succitati calciatori.

L'inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal vigente Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

**CAMPIONATO REGIONALE “JUNIORES – UNDER 19”  
STAGIONE SPORTIVA 2024/2025****Gironi di “Eccellenza”**

Alle gare del Campionato Regionale “Juniores – Under 19”, gironi di “Eccellenza”, possono partecipare i calciatori nati dal 1° Gennaio 2006 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età.

E' consentito impiegare fino ad un massimo di 3 (tre) calciatori “fuori quota”, nati dal 1° Gennaio 2005 in poi.

**Gironi di “2° Livello”**

Alle gare del Campionato Regionale “Juniores – Under 19”, gironi di “2° Livello”, possono partecipare i calciatori nati dal 1° Gennaio 2006 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età.

E' consentito impiegare fino a un massimo di 4 (quattro) calciatori “fuori quota”, nati dal 1° Gennaio 2004 in poi.

L'inosservanza delle suddette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal vigente Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

**CAMPIONATO REGIONALE E PROVINCIALE “UNDER 18” DILETTANTI  
STAGIONE SPORTIVA 2024/2025**

Alle gare del Campionato Regionale “Under 18” Dilettanti e del Campionato Provinciale “Under 18” Dilettanti possono partecipare i calciatori nati dal 1° Gennaio 2007 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età.

Nelle gare del Campionato Regionale “Under 18” Dilettanti e del Campionato Provinciale “Under 18” Dilettanti non è consentito l'impiego di calciatori “fuori quota”.

L'inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

Il Comitato Regionale Liguria si riserva di valutare l'opportunità di organizzare il campionato in epigrafe esclusivamente a livello regionale.

**CAMPIONATI REGIONALI E PROVINCIALI  
STAGIONE SPORTIVA 2024/2025**

In relazione ai Campionati della Stagione Sportiva 2024/2025 il Consiglio Direttivo del C.R.Liguria, ha confermato che, ad eccezione dei Campionati di Eccellenza maschile e femminile e di quello di Promozione, calendarizzati nella giornata della domenica, e dei Campionati Regionali Under 19 maschile (gironi di “Eccellenza”) e femminile, calendarizzati nella giornata di sabato, per i restanti campionati organizzati dal Comitato Regionale Liguria e dalle Delegazioni Provinciali e Distrettuale varrà la seguente disposizione: le Società disputeranno le proprie gare interne nella giornata in cui hanno la disponibilità dell'impianto di giuoco.

Tale disposizione è da intendersi valida anche per le fasi successive al Campionato, fatte salve le eventuali esigenze di contemporaneità in relazione alle quali la decisione riguardante la

calendarizzazione delle gare sarà di esclusiva competenza del Comitato Regionale Liguria o della Delegazione Provinciale/Distrettuale competente.

Il Consiglio Direttivo del C.R.Liguria ha determinato quanto segue in merito ai campionati della stagione sportiva 2025/2026:

- **Eccellenza** organico definito in n. 16 squadre;
- **Promozione** organico definito in n. 32 squadre;
- **1° Categoria** organico definito in n. 64 squadre;
- **2° Categoria** il Campionato verrà definito in un numero di gironi, almeno uno per Delegazione, da determinarsi sulla base delle iscrizioni al Campionato; per i gironi di Genova e Chiavari, eventuali ammissioni oltre alle vincenti il Campionato di Terza Categoria ed alle retrocesse dal Campionato di Prima Categoria saranno determinate sulla base di una ipotesi di organico pari a 14 squadre ciascuno;
- **3° Categoria** – ipotizzabile l'organizzazione nelle Delegazioni di Genova e Chiavari, verrà riservata una valutazione in merito per le altre Delegazioni al momento della chiusura delle iscrizioni.

<p><b>DATE DI INIZIO CAMPIONATI STAGIONE SPORTIVA 2024/2025</b></p>
---

Il Consiglio Direttivo del C.R.Liguria ha determinato quanto segue in relazione all'inizio delle competizioni organizzate dal Comitato Regionale Liguria per la stagione sportiva 2024/2025:

- Campionato di Eccellenza maschile: inizio domenica 29 settembre 2024;
- Campionato di Promozione maschile: inizio domenica 22 settembre 2024;
- Campionato di Prima Categoria: inizio fine settimana del 28/29 settembre 2024;
- Campionato Regionale Under 19 maschile: inizio sabato 15 settembre 2024;
- Campionati di Seconda e Terza Categoria: inizio fine settimana del 05/06 ottobre 2024;
- Coppa Italia di Eccellenza – turni di andata e ritorno, Finale gara unica:
  1. Ottavi: domenica 08 settembre 2024 e domenica 15 settembre 2024;
  2. Quarti – Semifinali – Finale: date da definire in funzione dei turni infrasettimanali del Campionato legati alla disputa della UEFA Region's Cup.
- Coppa Italia di Promozione:
  1. Primo Turno – quadrangolari di sola andata: domenica 01 settembre 2024, domenica 08 settembre 2024 e domenica 15 settembre 2024;
  2. Quarti e Semifinali turni di andata e ritorno, Finale gara unica: date da definire.
- Coppa Liguria di Prima Categoria: Primo turno, fine settimana del 07/08 settembre 2024 – 14/15 settembre 2024 – 21/22 settembre 2024;
- Coppa Liguria di Seconda Categoria – Coppa Liguria di Terza Categoria: Primo Turno, fine settimana del 28/29 settembre 2024 e due turni infrasettimanali.

Verranno comunicate in un momento successivo le date di inizio delle rimanenti attività.

<p><b>MODALITA' RECUPERI GARE RINVIATE, NON DISPUTATE, SOSPESE O DA RIPETERE</b></p>
--

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Liguria ha confermato, per la prossima stagione sportiva, le modalità per il recupero delle gare rinviate, non disputate o sospese, che di seguito si riportano.

Salvo accordi tra le Società per anticipare la data di svolgimento rispetto alle modalità sotto indicate, da comunicarsi da parte di entrambe le Società in forma scritta e **firmate dal Dirigente Responsabile**, le gare rinviate, non disputate, sospese o per le quali è stata disposta la ripetizione, verranno recuperate come di seguito:

- La gara verrà recuperata il terzo mercoledì successivo alla data in cui avrebbe dovuto disputarsi;
- L'orario di inizio verrà fissato d'ufficio alle ore 18.00;
- In caso di concomitanze di gare sullo stesso campo, il Comitato Regionale determinerà orari ed ordine di svolgimento delle gare.

Quanto sopra è da intendersi subordinato ad eventuali esigenze legate al rispetto della regolarità dei campionati, in relazione alle quali il Comitato Regionale potrà disporre i recuperi in tempi più brevi rispetto a quelli indicati.

### **ORARIO INIZIO GARE CAMPIONATI DI ECCELLENZA E PROMOZIONE**

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Liguria ha confermato che le gare valide per i Campionati di Eccellenza e Promozione, per la stagione sportiva 2024/2025, verranno fissate con orario di inizio alle ore 15.00.

Le Società potranno accordarsi per la variazione di tale orario, fatta eccezione per le necessità di contemporaneità delle ultime due giornate, dandone comunicazione, congiuntamente, all'Ufficio Campi e Programmazione Gare ([crliguria.campisportivi@lnd.it](mailto:crliguria.campisportivi@lnd.it)) del Comitato Regionale Liguria.

### **SPOSTAMENTO GARE**

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Liguria ha confermato, per la prossima stagione sportiva le modalità per le richieste di spostamento delle gare pubblicate sul Comunicato Ufficiale, che di seguito si riportano.

1. Le richieste dovranno pervenire da parte di entrambe le Società in forma scritta e **firmate dal rispettivo Dirigente Responsabile** nei termini di seguito indicati: entro il martedì precedente la gara, se la stessa si disputa nel fine settimana, entro il giovedì antecedente la gara, se è programmata in giornata infrasettimanale;
2. L'accettazione delle richieste, dopo l'opportuna valutazione delle motivazioni addotte, sarà di esclusiva pertinenza del Presidente del C.R.Liguria o del Segretario dello stesso per le gare di competenza del Comitato Regionale, e del Delegato Provinciale o Distrettuale per quelle facenti riferimento alle Delegazioni;
3. Le richieste di cui al punto 1., qualora accolte, saranno gravate di una tassa di segreteria pari ad € 25,00 da addebitarsi alla Società richiedente;
4. Non saranno accettate richieste pervenute, da una o entrambe le Società, oltre i termini di cui al punto 1. o in difetto delle modalità nello stesso indicate.

## 1.1. Segreteria

### ISCRIZIONI AI CAMPIONATI STAGIONE SPORTIVA 2024/2025

Si comunicano le disposizioni valide in materia di iscrizioni ai campionati, ricordando che è obbligatoria l'iscrizione per i Campionati regionali e provinciali di ogni categoria e disciplina sportiva tramite il sistema informatico on-line:

1. Le iscrizioni on-line dovranno essere effettuate dal sito [www.lnd.it](http://www.lnd.it) (Area Società), attraverso la pagina web di ogni Società dove sono predisposti appositi programmi in merito.
2. La guida operativa per l'utilizzo è consultabile nell'Area Società in formato .pdf;
3. Entro i termini indicati le Società dovranno:
  - **completare la procedura di iscrizione on-line;**
  - **inviare telematicamente la documentazione con firma elettronica;**
  - **provvedere al pagamento di quanto dovuto.**

Si ricorda, inoltre, che le Società dovranno provvedere ad aggiornare il proprio organigramma societario dal Portale FIGC <https://anagrafefederale.figc.it/>

#### **DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER L'ISCRIZIONE**

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 31 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, costituiscono condizioni **inderogabili** per l'iscrizione ai Campionati regionali e provinciali:

- A. La disponibilità di un impianto di gioco omologato, dotato dei requisiti previsti dall'Art. 34 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti – **si ricorda che anche le Società proprietarie o gestrici dell'impianto sportivo sono tenute comunque a presentare la dichiarazione di disponibilità dell'impianto di gioco** – si rimanda a quanto disposto dal C.U. 01 punto 32) della Lega Nazionale Dilettanti;
- B. l'inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti federali, Società e tesserati, ivi comprese eventuali situazioni debitorie in essere al termine della s.s. 2023/2024;
- C. Il versamento delle somme dovute a titolo di diritti ed oneri finanziari:
  1. Tassa associativa alla L.N.D.;
  2. Diritti di iscrizione ai Campionati di competenza;
  3. Assicurazione tesserati;
  4. Acconto spese per attività regionale e organizzazione.

Gli importi dovuti relativamente a quanto previsto dalle voci B, C1 e C2 sopra indicate andranno corrisposte nella loro totalità.

Gli importi dovuti relativamente a quanto previsto dalle voci C3 e C4 sopra indicate potranno essere corrisposti come segue:

- Il 50% del totale delle due voci entro il termine fissato per la chiusura delle iscrizioni;
- Il rimanente 50% del totale delle due voci entro la data del **16 dicembre 2024**; tale termine è derogato al **31 gennaio 2025** per i Campionati di Terza Categoria, Serie "C/2" e "D" di Calcio a Cinque maschile e femminile e per i Campionati Regionali e Provinciali di Calcio a 11 femminile e di Calcio a 5 femminile.

Si ricorda, inoltre, che tutte le Società dovranno necessariamente sottoscrivere, a cura del proprio Legale Rappresentante, all'atto dell'iscrizione ai rispettivi Campionati 2024/2025, la acclusa delega alla Lega Nazionale Dilettanti per la negoziazione dei diritti di immagine, pubblicitari e commerciali.

Si comunica, infine, che la trasmissione per via telematica della documentazione diversa da quella che costituisce condizione inderogabile per l'iscrizione ai Campionati ai sensi dell'Art. 31 del Regolamento di Lega deve avvenire entro un lasso di tempo non superiore a 10 (dieci) giorni successivi alla scadenza del termine perentorio fissato dal Comitato Regionale Liguria.

### **COSTI DI ISCRIZIONE**

#### **Attività di Calcio a 11 maschile L.N.D. – Totale: somma delle voci A+B+C+D+E**

	diritti di iscrizione (A)	quota associativa LND (B)	spese assicurative dirigenti (C)	acconto spese organizzative e tesseramenti (D)	acconto spese assicurative calciatori (E)	TOTALE 2023/2024
ECCELLENZA	3.000,00	300,00	130,00	1.670,00	(*)	5.100,00 + (E)
PROMOZIONE	2.400,00	300,00	130,00	1.270,00	(*)	4.100,00 + (E)
PRIMA CATEGORIA	1.800,00	300,00	130,00	670,00	(*)	2.900,00 + (E)
SECONDA CATEGORIA	1.100,00	300,00	90,00	510,00	(*)	2.000,00 + (E)
TERZA CATEGORIA	800,00	300,00	90,00	250,00	(*)	1.440,00 + (E)
Società nuova affiliazione – solo se disputano il Campionato di Terza Categoria	(**)	300,00	90,00	250,00	560,00	<b>Totale 1.200,00</b>
<b>UNDER 19: "ECCELLENZA" E "2° LIVELLO"</b>						
Squadre di soc. già affiliate	800,00			250,00		<b>Totale 1.050,00</b>
Società "pure" nuova iscrizione	800,00	300,00	90,00	250,00	560,00	<b>Totale 2.000,00</b>
Società "pure"	800,00	300,00	90,00	250,00	(*)	1.440,00 + (E)
<b>UNDER 18 REGIONALE</b>						
Squadre di soc. già affiliate	100,00			90,00		<b>Totale 190,00</b>
Società "pure" nuova iscrizione	100,00	300,00	90,00	90,00	560,00	<b>Totale 1.140,00</b>

(\*) Alla somma totale deve essere aggiunta la quota assicurativa tesserati – (\*\*\*)C.U. 01 L.N.D. 2024/2025

**Attività di Calcio a 5 L.N.D. – Totale: somma delle voci A+B+C+D+E**

	diritti di iscrizione (A)	quota associativa LND (B)	spese assicurative dirigenti (C)	acconto spese organizzative e tesseramenti (D)	acconto spese assicurative calciatori (E)	TOTALE 2023/2024
<b>CALCIO A 5 SERIE "C"</b>						
società pure	800,00	300,00	90,00	250,00	(*)	1.440,00 + (E)
Seconde squadre di soc. masch.	800,00			250,00		<b>Totale 1.050,00</b>
<b>CALCIO A 5 SERIE "D"</b>						
società pure	425,00	300,00	90,00	250,00	(*)	1.065,00 + (E)
Seconde squadre di soc. masch.	425,00			250,00		675,00 + (E)
Società nuova affiliazione	(**)	300,00	90,00	250,00	310,00	<b>Totale 950,00</b>
<b>CALCIO A 5 U21</b>						
Società nuova affiliazione	(**)	300,00	90,00	200,00	310,00	<b>Totale 900,00</b>
Società pure	275,00	300,00	90,00	200,00	(*)	865,00 + (E)
Seconde squadre	275,00			200,00		<b>Totale 475,00</b>
<b>CALCIO A 5 FEMMINILE</b>						
Società pure	525,00	300,00	90,00	250,00	(*)	1.165,00 + (E)
Seconde squadre di Soc. maschili	525,00			250,00		<b>Totale 775,00</b>
Società nuova affiliazione	(**)	300,00	90,00	250,00	310,00	<b>Totale 950,00</b>
Nuove seconde sq. Soc. maschili	(**)			250,00	310,00	<b>Totale 560,00</b>
Seconde squadre Soc. femminili	525,00			250,00		<b>Totale 775,00</b>

(\*) Alla somma totale deve essere aggiunta la quota assicurativa tesserati – (\*\*)C.U. 01 L.N.D. 2024/2025

**Attività di Calcio a 11 femminile L.N.D. – Totale: somma delle voci A+B+C+D+E**

	diritti di iscrizione (A)	quota associativa LND (B)	spese assicurative dirigenti (C)	acconto spese organizzative e tesseramenti (D)	acconto spese assicurative calciatori (E)	TOTALE 2023/2024
<b>ECCELLENZA FEMMINILE</b>						
Società pure	800,00	300,00	90,00	250,00	(*)	1.440,00 + (E)

Seconde squadre	800,00			250,00		<b>Totale 1.050,00</b>
Seconde sq. soc. masch. (nuove)	(**)			250,00	560,00	<b>Totale 810,00</b>
Società nuova affiliazione	(**)	300,00	90,00	250,00	560,00	<b>Totale 1.200,00</b>
<b>JUNIORES FEMMINILE</b>						
Società pure	275,00	300,00	90,00	250,00	(*)	915,00 + (E)
Squadre di soc. femminili	275,00			250,00		<b>Totale 525,00</b>
Squadre di soc. maschili	275,00			250,00	(*)	<b>Totale 525,00</b>
Squadre di soc. maschili (nuove)	275,00			250,00	560,00	<b>Totale 1.085,00</b>

(\*) Alla somma totale deve essere aggiunta la quota assicurativa tesserati – (\*\*)C.U. 01 L.N.D. 2024/2025

### MODALITA' DELLE ISCRIZIONI

#### APERTURA ISCRIZIONI: VENERDI' 05 LUGLIO 2024

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Liguria, in relazione alle iscrizioni ai Campionati, ha determinato, per la corrente stagione sportiva, l'individuazione del solo termine di carattere **PERENTORIO**, come di seguito riportato, entro il quale le Società dovranno provvedere a **tutti gli adempimenti** previsti per la presentazione della documentazione richiesta.

Campionato	Termine Perentorio
<b>Eccellenza maschile e Coppa Italia Eccellenza</b>	16 luglio 2024
<b>Promozione e Coppa Italia Promozione</b>	16 luglio 2024
<b>Under 19 Regionale – Gironi di “Eccellenza”</b>	16 luglio 2024
Società inserite nella graduatoria play off del Campionato Juniores di “2° Livello” 23/24 <b>che intendono concorrere al ripescaggio</b> ai gironi di “Eccellenza” <b>La mancata iscrizione viene intesa come rinuncia al “ripescaggio”</b>	16 luglio 2024
<b>1° Categoria e Coppa Liguria 1° Categoria</b>	23 luglio 2024
Società inserite nella graduatoria play off del Campionato di “2° Categoria” s.s. 23/24 <b>che intendono concorrere al ripescaggio</b> in 1° Categoria <b>La mancata iscrizione viene intesa come rinuncia al “ripescaggio”</b>	23 luglio 2024
Campionato Regionale Under 17 maschile	23 luglio 2024
Torneo Regionale Under 16 maschile	23 luglio 2024
Campionato Regionale Under 15 maschile	23 luglio 2024
<b>2° Categoria e Coppa Liguria 2° Categoria</b>	04 settembre 24
<b>3° Categoria, Nuove, Coppa Liguria 3° Cat.</b>	04 settembre 24
<b>Under 19 Regionale – Gironi di “2° Livello”</b>	04 settembre 24
<b>Under 18 Regionale maschile</b>	04 settembre 24
<b>Under 14</b>	04 settembre 24
<b>Femminile Eccellenza e Coppa Italia</b>	20 settembre 24

Calcio a 5 Serie "C" maschile e Coppa Italia	20 settembre 24
Calcio a 5 Serie "C" femminile e Coppa Italia	18 ottobre 2024
Calcio a 5 Serie "D" maschile e Coppa Italia	18 ottobre 2024
Femminile Under 19 e Coppa Liguria	18 ottobre 2024
Calcio a 5 Under 21 maschile	18 ottobre 2024
Calcio a 5 Under 17 maschile	18 ottobre 2024
Calcio a 5 Under 15 maschile	18 ottobre 2024
Femminile Under 17	In base alle disposizioni del S.G.S. della F.I.G.C.
Femminile Under 15	In base alle disposizioni del S.G.S. della F.I.G.C.
Attività di Base	Demandata alle Delegazioni Provinciali e Distrettuale

Giova, infine, ricordare il **termine di carattere perentorio del 16 dicembre 2024** alla cui scadenza i Comitati che avranno optato per la rateizzazione dovranno provvedere senza indugio alle esazioni coattive nei confronti delle Società eventualmente inadempienti (fatto salvo il termine del 31 gennaio per le Categorie precedentemente indicate).

### **MODALITA' DI PAGAMENTO DELLE ISCRIZIONI**

La modalità di pagamento delle somme relative alle iscrizioni a tutti i campionati sarà la seguente:

- **Tramite bonifico bancario:** (nella cui causale vanno indicati, nell'ordine: matricola federale, denominazione sociale e Campionati per cui è stata fatta l'iscrizione) **intestato a F.I.G.C./L.N.D. Comitato Regionale Liguria presso BANCA NAZIONALE DEL LAVORO, IBAN IT07R010050140000000008086** entro i termini previsti e senza movimentare il portafoglio iscrizioni.
- **Tramite portafoglio iscrizioni:** la società, tramite carta di credito, movimentata il portafoglio iscrizioni ed una volta effettuata la ricarica sul portale emette una ricevuta di pagamento sempre dall'area società (Iscrizioni Regionali e Provinciali ⇌ Pagamento Documenti Iscrizioni da portafoglio ⇌ Procedi con il pagamento).
- **Tramite Assegno Circolare:** intestato a F.I.G.C./L.N.D. – Comitato Regionale Liguria dell'importo derivante dalla procedura di iscrizione ai rispettivi Campionati.
- **Non saranno accettati altri mezzi di pagamento.**

Le Società potranno optare per il pagamento dell'iscrizione in forma totale o rateizzata come indicato nel documento riepilogativo dei costi; le iscrizioni andranno effettuate esclusivamente via web con il procedimento di dematerializzazione dei documenti senza consegna cartacea degli stessi.

### **ESTRATTI CONTO SOCIETARI – STAGIONE SPORTIVA 2023/2024**

Si comunica alle Società che, presso le rispettive "Aree Societarie", saranno consultabili a far data dal 05 luglio 2024 gli estratti conto del Comitato Regionale Liguria ed il dettaglio degli addebiti della Segreteria Federale per la stagione sportiva 2023/2024 (già comunque addebitato e incorporato nel primo documento relativo al C.R.Liguria) che, pertanto, come nelle scorse stagioni sportive, non saranno inviati in forma cartacea.

### **COSTI DI ISCRIZIONE CAMPIONATI DI SETTORE GIOVANILE**

Si rappresenta che i costi delle iscrizioni ai Campionati del Settore Giovanile e Scolastico, nonché le relative modalità di pagamento degli stessi, verranno definiti successivamente alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. con cui verranno determinati gli oneri finanziari per la stagione sportiva 2024/2025.

## DISPOSIZIONI IN ORDINE AI PAGAMENTI SUI CONTI CORRENTI DEL COMITATO REGIONALE

Si trascrivono, di seguito, le modalità da seguire per i pagamenti tramite bonifici sui Conti Correnti del Comitato Regionale Liguria:

### **C/C PRESSO BANCA NAZIONALE DEL LAVORO, IBAN IT07R010050140000000008086:**

- da utilizzarsi esclusivamente per il pagamento delle iscrizioni e le ricariche del portafoglio tesseramenti

### **C/C PRESSO BANCA UNICREDIT, IBAN IT76P0200801400000100385993:**

- da utilizzarsi per il pagamento di tutte le altre operazioni (tasse tornei, tasse reclamo, ecc.)

## RICARICA PORTAFOGLIO TESSERAMENTI

In relazione al portafoglio tesseramenti, evidenziando come nell'Area Società siano indicate tutte le diverse modalità di ricarica, si ritiene opportuno precisare quanto segue per la miglior gestione possibile delle stesse:

- **Ricarica tramite Carta di Credito (POS Virtuale) o bonifico "MyBank"**: sia nel caso di transazione a mezzo carta di credito che di bonifico MyBank, al momento della conferma della transazione da parte del circuito bancario, la disponibilità delle somme sul portafoglio della società è immediata e necessita dell'inserimento nell'Area Società della richiesta di ricarica ma **non necessita della ratifica da parte dell'Ufficio Amministrativo del C.R.L.**;
- **Ricarica tramite MAV Light**: pagabili presso ogni sportello bancario, senza limiti di spesa, o presso le ricevitorie SISAL con un limite per la transazione di 1200,00 euro, **non** presso gli sportelli postali; la disponibilità delle somme sul portafoglio varia in funzione del momento e del circuito in cui la società dispone il pagamento. Questa modalità di ricarica necessita:
  - dell'inserimento, nell'Area Società, della richiesta di ricarica portafoglio tesseramenti;
  - della successiva ratifica da parte dell'Ufficio Amministrativo del C.R.L. che avverrà non prima del momento in cui il bonifico sarà accreditato sul c/c relativo all'IBAN di cui sopra
- **Ricarica tramite bonifico bancario**: nella causale vanno indicati denominazione e matricola della Società, lo stesso deve essere **intestato a F.I.G.C./L.N.D. Comitato Regionale Liguria presso BANCA NAZIONALE DEL LAVORO, IBAN IT07R010050140000000008086**. Questa modalità di ricarica necessita:
  - dell'inserimento, nell'Area Società, della richiesta di ricarica portafoglio tesseramenti;
  - della successiva ratifica da parte dell'Ufficio Amministrativo del C.R.L. che avverrà **non prima** del momento in cui il bonifico sarà accreditato sul c/c relativo all'IBAN di cui sopra.

## INDIRIZZO MAIL UFFICIO AMMINISTRATIVO C.R.LIGURIA

Si comunica che è stato attivato il sotto indicato indirizzo di posta elettronica riservato **esclusivamente** alle comunicazioni da trasmettersi all'Ufficio Amministrativo del Comitato Regionale Liguria:

**[amministrazione.liguria@Ind.it](mailto:amministrazione.liguria@Ind.it)**

Si invitano, pertanto, le Società ad utilizzare il predetto indirizzo ufficiale per qualsiasi comunicazione riguardante l'argomento.

**PRATICHE SOCIETARIE**  
**PORTALE SERVIZI ANAGRAFE <https://anagrafefederale.figc.it/>**

Si rimanda ai precedenti Comunicati Ufficiali per quanto attiene alle modalità riguardanti le sotto indicate pratiche societarie:

- Domande di Affiliazione alla FIGC (Art. 15 NOIF);
- Mutamenti di Denominazione Sociale (Art. 17 NOIF);
- Trasferimenti di Sede Sociale (Art. 18 NOIF);
- Fusioni (Art. 20 NOIF);
- Scissioni (Art. 20 NOIF);
- Conferimenti d'Azienda (Art. 20 NOIF).

**ANAGRAFE FEDERALE**  
**AGGIORNAMENTO PER STAGIONE SPORTIVA 2023/2024**

Si allega, al presente Comunicato Ufficiale, il nuovo manuale utente per il portale servizi FIGC Anagrafe.

Si riporta, inoltre, quanto precisato dal suddetto Ufficio federale:

*...si segnala la nuova descrizione della pratica **Variazione Organigramma** che, a partire dal 1° luglio 2024, garantirà a tutte le società:*

- *di ritrovare il Consiglio disponibile per la nuova stagione sportiva 2024-2025, per tutti i membri ancora in carica*
- *di inserire i dirigenti, recuperandoli dalla precedente stagione sportiva - se già tesserati FIGC, ovvero di inserire nuovi dirigenti ex novo.*

*Si ricorda che:*

- **Il Consiglio** è unico per ogni lega/divisione/dipartimento/CR presso la quale la società svolge attività;
- **le modifiche al Consiglio**, in termini di membri (inserimento/rimozione), dovranno essere approvate dalla **Lega presso la quale la società svolge il massimo campionato**;
- **i dirigenti** dovranno essere **inseriti per ogni lega/divisione/dipartimento/CR** presso la quale la società svolge attività; questi hanno tutti validità massima di una stagione sportiva.

**TERMINI E MODALITA' STABILITI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI PER L'INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO, PER LE VARIAZIONI DI TESSERAMENTO E PER I TRASFERIMENTI E CESSIONI DI CONTRATTO FRA SOCIETA' DEL SETTORE DILETTANTISTICO E FRA QUESTE E SOCIETA' DEL SETTORE PROFESSIONISTICO, DA VALERE PER LA STAGIONE SPORTIVA 2024/2025;**

Si ripropone quanto in epigrafe alla luce delle modifiche di cui al C.U. n. 276/A della F.I.G.C. (vedi C.U. n. 482 della L.N.D.) allegato al Comunicato Ufficiale n. 01.

Le operazioni di seguito elencate sono effettuate, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla L.N.D. e nel rispetto delle norme di cui all'art. 39 delle N.O.I.F. La data di deposito telematico (apposizione della Firma Elettronica) delle richieste di tesseramento presso i Comitati e i

Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento. Se si tratta di calciatore/calciatrice titolare di un contratto di lavoro sportivo, la decorrenza del tesseramento e del rapporto contrattuale è stabilita dalla data di deposito telematico della documentazione presso i Comitati e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile competenti, purché venga concesso il visto di esecutività da parte del medesimo Comitato o Dipartimento.

Per i casi in cui è previsto il deposito presso la piattaforma telematica della FIGC, la decorrenza è stabilita a far data dalla comunicazione della Federazione, per le operazioni di competenza dell'Ufficio Tesseramento Federale, e dalla data di deposito per le operazioni di competenza dell'Ufficio Tesseramento delle Leghe Professionistiche di cui al presente comunicato.

L'utilizzazione sportiva del calciatore/calciatrice è soggetta alle disposizioni di cui agli artt. 39 e 95, N.O.I.F.

## 1. Variazioni di tesseramento

Le variazioni di tesseramento possono essere inoltrate con le modalità e nei termini, come di seguito riportati:

### a) Calciatori e calciatrici "giovani dilettanti"

Il tesseramento dei/delle calciatori e calciatrici "giovani dilettanti" (primo tesseramento e tesseramento a seguito di svincolo) può essere richiesto fino a **martedì 13 maggio 2025**, anche nel caso in cui il tesseramento sia richiesto in favore di società di Puro Settore Giovanile. I/le calciatori/calciatrici tesserati come "giovani dilettanti", ai quali sia decaduto il tesseramento ai sensi dell'art. 117bis, N.O.I.F., possono tesserarsi nuovamente in ambito dilettantistico, fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva 2024/2025, fino al **31 gennaio 2025**.

### b) Calciatori e calciatrici "non professionisti/e"

Il tesseramento di calciatori e calciatrici "non professionisti/e" (primo tesseramento e tesseramento a seguito di svincolo), può essere effettuato:

- **da lunedì 1° luglio 2024 a lunedì 31 marzo 2025.**

I/le calciatori/calciatrici tesserati come "non professionisti/e", ai quali sia decaduto il tesseramento ai sensi dell'art. 117bis, N.O.I.F., possono tesserarsi nuovamente in ambito dilettantistico, fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva 2024/2025, fino al 31 gennaio 2025.

### c) Stipulazione contratto professionistico da parte di calciatori "non professionisti" – art. 113 N.O.I.F.

I calciatori tesserati per Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti, che abbiano raggiunto l'età prevista dall'art. 28 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., possono sottoscrivere un contratto da professionista e richiedere il conseguente tesseramento:

- **da lunedì 1° luglio 2024 a mercoledì 31 luglio 2024 - autonoma sottoscrizione;**

- **da lunedì 1° luglio 2024 a venerdì 30 agosto 2024 - con consenso della società dilettantistica;**

- **da giovedì 2 gennaio 2025 a lunedì 3 febbraio 2025 - con consenso della società dilettantistica.**

La variazione di tesseramento dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti termini.

### d) Stipulazione contratto professionistico da parte di calciatrici "non professioniste" – art. 113 N.O.I.F. Le calciatrici tesserate per Società dilettantistica, che abbiano raggiunto l'età prevista dall'art. 28 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., possono sottoscrivere un contratto da professionista e richiedere il conseguente tesseramento:

- **da lunedì 1° luglio 2024 a mercoledì 31 luglio 2024 – autonoma sottoscrizione;**

- da lunedì 1° luglio 2024 a mercoledì 11 settembre 2024 – con consenso della società dilettantistica;
- da giovedì 2 gennaio 2025 a lunedì 3 febbraio 2025 – con consenso della società dilettantistica.

La variazione di tesseramento dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti termini.

## **2. Trasferimento e cessione di contratto di calciatori e calciatrici “giovani dilettanti” e “non professionisti/e” tra Società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti**

Il trasferimento e la cessione di contratto di un calciatore e di una calciatrice “giovane dilettante” o “non professionista” nell’ambito delle Società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti possono avvenire, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 100, 101 e 104 delle N.O.I.F., nei seguenti distinti periodi:

- a) da lunedì 1° luglio 2024 a lunedì 30 settembre 2024;
- b) da martedì 3 dicembre 2024 a mercoledì 18 dicembre 2024.

L’accordo di trasferimento di un calciatore/calciatrice, o la cessione del contratto di un calciatore/calciatrice, debitamente compilati a cura degli aventi titolo, devono essere depositati per via telematica presso i Comitati e il Dipartimento Interregionale e Calcio Femminile di competenza, ad opera della Società cessionaria, entro i termini sopra stabiliti.

I termini di cui al presente punto si applicano anche ai trasferimenti a Società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti di calciatrici “giovani dilettanti” o “non professioniste” tesserate per Società professionistiche.

### **2.A Trasferimento e cessione di contratto di calciatrici “giovani dilettanti” e “non professioniste” tra Società “non professionistiche” partecipanti ai Campionati organizzati dalla Divisione Serie B Femminile e dalla Lega Nazionale Dilettanti**

Il trasferimento e la cessione di contratto di una calciatrice “giovane dilettante” o “non professionista” da Società “non professionistica” appartenente alla Divisione Serie B femminile a Società appartenente alla Lega Nazionale Dilettanti può avvenire, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 100, 101 e 104 delle N.O.I.F., nei seguenti periodi:

- a) da lunedì 1° luglio 2024 a lunedì 30 settembre 2024;
- b) da martedì 3 dicembre 2024 a mercoledì 18 dicembre 2024.

Il trasferimento e la cessione di contratto di una calciatrice “giovane dilettante” o “non professionista” da Società appartenente alla LND a Società “non professionistica” appartenente alla Divisione Serie B femminile può avvenire, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 100, 101 e 104 delle N.O.I.F., nei seguenti periodi:

- c) da lunedì 1° luglio 2024 a lunedì 30 settembre 2024;
- d) da martedì 3 dicembre 2024 a mercoledì 18 dicembre 2024.

## **3. Trasferimenti e cessione di contratto di calciatori “Giovani dilettanti” o “non professionisti” da Società dilettantistiche a Società professionistiche**

Il trasferimento e la cessione di contratto di un calciatore “giovane dilettante” o “non professionista”, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 100, 101 e 104 delle N.O.I.F., da Società dilettantistiche a Società professionistiche può avvenire ed essere depositato presso la piattaforma federale telematica nei seguenti periodi:

- a) da lunedì 1° luglio 2024 a venerdì 30 agosto 2024;
- b) da giovedì 2 gennaio 2025 a lunedì 3 febbraio 2025

## **4. Trasferimenti e cessione di contratto di calciatori “Giovani di Serie”, da Società professionistiche a Società dilettantistiche**

Il trasferimento e la cessione di contratto di un calciatore “Giovane di Serie”, da Società professionistiche a Società dilettantistiche, può avvenire, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 100, 101 e 104 delle N.O.I.F., nei seguenti periodi:

- a) da lunedì 1° luglio 2024 a venerdì 30 agosto 2024;
- b) da giovedì 2 gennaio 2025 a lunedì 3 febbraio 2025.

L'accordo di trasferimento o la cessione del contratto di un calciatore sono redatti e depositati, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla Lega Nazionale Dilettanti ad opera della Società cessionaria

#### **4.bis Trasferimenti temporanei di calciatori professionisti, “apprendisti prof” o con contratto di apprendistato professionalizzante a Società partecipanti a competizioni non professionistiche**

Ai sensi dell'art. 103, comma 9, delle N.O.I.F. è consentito il trasferimento a titolo temporaneo di un calciatore professionista o “apprendista prof” o con contratto di apprendistato professionalizzante a una Società partecipante a competizioni non professionistiche, nei limiti e alle condizioni di cui alla richiamata norma. Si applicano a tali fattispecie i seguenti termini previsti dal C.U. n. 226/A del 24 maggio 2024 per le cessioni di contratti stipulati con calciatori professionisti e “apprendisti prof”:

- da lunedì 1° luglio 2024 a venerdì 30 agosto 2024;
- da giovedì 2 gennaio 2025 a lunedì 3 febbraio 2025

#### **5. Trasferimenti e cessione di contratto di calciatrici “Giovani dilettanti” o “non professioniste” da Società dilettantistiche a Società professionistiche**

Il trasferimento e la cessione di contratto di una calciatrice “Giovane Dilettante” o “non professionista”, da Società dilettantistiche a Società professionistiche può avvenire, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 100, 101 e 104 delle N.O.I.F., ed essere depositato presso la piattaforma federale telematica nei seguenti periodi:

- a) da lunedì 1° luglio 2024 a mercoledì 11 settembre 2024;
- b) da giovedì 2 gennaio 2025 a lunedì 3 febbraio 2025

#### **5.bis Trasferimenti temporanei di Calciatrici professioniste, “Apprendiste prof” o con contratto di apprendistato professionalizzante a Società partecipanti a competizioni non professionistiche**

Ai sensi dell'art. 103, comma 9, delle N.O.I.F. è consentito il trasferimento a titolo temporaneo di una calciatrice professionista o “apprendista prof” o con contratto di apprendistato professionalizzante a una Società partecipante a competizioni non professionistiche, nei limiti e alle condizioni di cui alla richiamata norma. Si applicano a tali fattispecie i seguenti termini previsti dal C.U. n. 230/A del 30 maggio 2024 per le cessioni di contratti stipulati con calciatrici professioniste e “apprendiste prof”:

- da lunedì 1° luglio 2024 a mercoledì 11 settembre 2024;
- da giovedì 2 gennaio 2025 a lunedì 3 febbraio 2025

L'accordo di trasferimento o la cessione del contratto di una calciatrice sono redatti e depositati, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla Lega Nazionale Dilettanti ad opera della Società cessionaria.

#### **6. Trasferimenti e cessione di contratto di calciatrici “Giovani di Serie” da Società professionistiche a Società dilettantistiche**

Il trasferimento e la cessione di contratto di una calciatrice “Giovane di Serie”, da Società professionistiche a Società dilettantistiche può avvenire, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 100, 101 e 104 delle N.O.I.F., nei seguenti periodi:

- a) da lunedì 1° luglio 2024 a mercoledì 11 settembre 2024;
- b) da giovedì 2 gennaio 2025 a lunedì 3 febbraio 2025.

L'accordo di trasferimento o la cessione del contratto di una calciatrice sono redatti e depositati, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla Lega Nazionale Dilettanti ad opera della Società cessionaria.

### **7. Risoluzione consensuale dei trasferimenti e delle cessioni a titolo temporaneo – Art. 103 bis N.O.I.F.**

La risoluzione consensuale per i trasferimenti e gli accordi di cessione di contratto a titolo temporaneo, intervenuti fra Società dilettantistiche per i/le calciatori/calciatrici "non professionisti/e" e "giovani dilettanti", deve avvenire nel rispetto dell'art. 103 bis, comma 5, delle N.O.I.F.

Il calciatore "Giovane Dilettante" trasferito a titolo temporaneo a Società professionistica e successivamente rientrato alla originaria Società dilettantistica cedente nel rispetto della tempistica di cui al precedente punto 3, lett. b), potrà essere nuovamente trasferito a Società appartenente alla Lega Nazionale Dilettanti entro il **31 Marzo 2025**.

Limitatamente alla stagione sportiva 2024/2025, la possibilità di un nuovo trasferimento - **entro il 31 Marzo 2025** - a Società appartenente alla L.N.D. si applica anche ai calciatori "non professionisti" compresi nei limiti di età di cui all'art. 100, N.O.I.F., che abbiano risolto consensualmente un prestito con una Società professionistica.

Il relativo accordo di trasferimento, o la cessione del contratto, debitamente compilati a cura degli aventi titolo, devono essere depositati per via telematica presso i Comitati e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza ad opera della società cessionaria entro i termini sopra stabiliti.

La calciatrice "Giovane Dilettante" trasferita a titolo temporaneo a Società professionistica e successivamente rientrata alla originaria Società dilettantistica cedente nel rispetto della tempistica di cui al precedente punto 5 lett. b), potrà essere nuovamente trasferita a Società appartenente alla Lega Nazionale Dilettanti entro il **31 Marzo 2025**.

Limitatamente alla stagione sportiva 2024/2025, la possibilità di un nuovo trasferimento - **entro il 31 Marzo 2025** - a Società appartenente alla L.N.D. si applica anche alle calciatrici "non professioniste" comprese nei limiti di età di cui all'art. 100, N.O.I.F., che abbiano risolto consensualmente un prestito con una Società professionistica.

Il relativo accordo di trasferimento o la cessione del contratto, debitamente compilati a cura degli aventi titolo, devono essere depositati per via telematica presso i Comitati ed il Dipartimento di competenza ad opera della Società cessionaria entro i termini sopra stabiliti.

### **8. Richiesta di tesseramento calciatori e calciatrici professionisti/e o "apprendista prof" che hanno risolto per qualsiasi ragione il rapporto contrattuale**

Le Società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento di calciatori e calciatrici italiani/e e stranieri/e che hanno risolto per qualsiasi ragione il proprio rapporto contrattuale, ai sensi dell'art. 117, nel seguente periodo:

- **da lunedì 1° luglio 2024 a venerdì 31 gennaio 2025.**

È fatto salvo quanto previsto dall'art. 40 quater e dall'art. 95, comma 2, delle N.O.I.F.

Le richieste di tesseramento devono essere depositate presso la piattaforma telematica della LND (apposizione della firma elettronica).

Un/una calciatore/calciatrice tesserato/a come professionista o come "apprendista prof" non può essere tesserato/a come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.

### **9. Calciatori e calciatrici italiani e stranieri provenienti da Federazione estera e primo tesseramento di calciatori e calciatrici stranieri/e mai tesserati/e all'estero**

#### **a) Calciatori e calciatrici stranieri/e provenienti da Federazione estera**

Fermi restando gli adempimenti previsti dalla normativa di cui al Regolamento FIFA sullo Status e i trasferimenti dei calciatori, nonché le disposizioni della FIFA e della vigente legislazione in relazione ai minori di età, le Società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere

il tesseramento, entro il **31 Gennaio 2025**, e schierare in campo calciatori/calciatrici stranieri/e, sia extra-comunitari/e che comunitari/e, provenienti da Federazioni estere, nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 40 quater delle N.O.I.F.. Ai sensi del Regolamento FIFA sullo Status e il Trasferimento dei Calciatori è fatto divieto alle Società dilettantistiche di acquisire a titolo temporaneo calciatori provenienti da Federazione estera.

I calciatori/calciatrici tesserati a norma del presente punto a) possono essere trasferiti o decadere dal tesseramento nel corso di validità dello stesso e nel rispetto dei termini fissati per i trasferimenti e le decadenze dal tesseramento. In ogni caso, il trasferimento o lo svincolo dei predetti calciatori, nel corso della stagione sportiva 2024/2025, non consentirà alle società di tesserare un ulteriore calciatore extracomunitario proveniente/provenuto da Federazione estera al di fuori dei limiti stagionali di cui all'art. 40 quater delle NOIF.

b) Calciatori e calciatrici stranieri/e mai tesserati/e all'estero

Fatto salvo quanto previsto all'art. 40 quater delle N.O.I.F., i calciatori e le calciatrici stranieri/e residenti in Italia, di età superiore ai 16 anni, che non siano mai stati/e tesserati/e per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per società della L.N.D. sono parificati/e, ai fini del tesseramento, dei trasferimenti e degli svincoli, ai calciatori e alle calciatrici italiani/e.

Le richieste di tesseramento, di cui ai precedenti punti a) e b), devono essere depositate all'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. presso la piattaforma federale telematica. La decorrenza del tesseramento è stabilita, ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della F.I.G.C.. A partire dalla Stagione Sportiva successiva al suddetto tesseramento, le richieste di tesseramento dovranno essere depositate tramite la piattaforma telematica LND presso i Comitati, e i Dipartimenti di competenza delle Società interessate, ai sensi dell'art. 40 quater delle N.O.I.F..

Un/una calciatore/calciatrice tesserato/a come professionista non può essere tesserato/a come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.

A decorrere dal 1° gennaio 2021, i/le calciatori/calciatrici con cittadinanza britannica sono considerati/e cittadini/e di Paese non aderente alla U.E. o alla E.E.E. e, pertanto, per il loro tesseramento dovranno applicarsi, ai sensi dell'art. 40 quater delle N.O.I.F., i criteri per il tesseramento, in favore di Società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti, di calciatori/calciatrici cittadini/e di Paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E.

I calciatori e le calciatrici con cittadinanza svizzera sono equiparati/e a tutti gli effetti a quelli/e comunitari/e.

c) Calciatori e calciatrici italiani/e provenienti da Federazione estera

Le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento, entro il **31 Gennaio 2025**, di calciatori e calciatrici italiani/e provenienti da Federazioni estere con ultimo tesseramento da professionista, nonché richiedere il tesseramento, entro il medesimo termine del **31 Gennaio 2025**, di calciatori e calciatrici italiani/e provenienti da Federazioni estere con ultimo tesseramento da dilettante.

Le richieste di tesseramento di calciatori e calciatrici italiani/e provenienti da Federazione estera devono essere depositate all'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. presso la piattaforma federale telematica. La decorrenza di tale tesseramento è stabilita ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della F.I.G.C..

Un/una calciatore/calciatrice tesserato/a come professionista non può essere tesserato/a come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.

## 10. Termini annuali richiesti dalle norme regolamentari

Vengono fissati i seguenti termini per le diverse previsioni regolamentari soggette a determinazioni annuali:

a) Conversione del trasferimento temporaneo in trasferimento definitivo - Art. 101, comma 5, delle N.O.I.F.

Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori e calciatrici “non professionisti/e”, “giovani dilettanti” e “giovani di serie” può essere riconosciuto il diritto di mutare il titolo del trasferimento da temporaneo a definitivo. Detto diritto, previo accordo tra le parti interessate, può essere esercitato nei seguenti periodi:

a1) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori “giovani di serie” da società professionistiche a società dilettantistiche:

- **da giovedì 2 gennaio 2025 a lunedì 3 febbraio 2025**, ad eccezione dei trasferimenti avvenuti nel secondo periodo della campagna trasferimenti della Stagione Sportiva 2024/2025.

a2) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori “giovani dilettanti” da società dilettantistiche a società professionistiche:

- **da giovedì 2 gennaio 2025 a lunedì 3 febbraio 2025**, ad eccezione dei trasferimenti avvenuti nel secondo periodo della campagna trasferimenti della Stagione Sportiva 2024/2025.

a3) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo delle calciatrici “giovani di serie” da Società professionistiche a Società dilettantistiche:

- **da giovedì 2 gennaio 2025 a lunedì 3 febbraio 2025**, ad eccezione dei trasferimenti avvenuti nel secondo periodo della campagna trasferimenti della Stagione Sportiva 2024/2025.

a4) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo delle calciatrici “giovani dilettanti” da Società dilettantistiche a Società professionistiche:

- **da giovedì 2 gennaio 2025 a lunedì 3 febbraio 2025**, ad eccezione dei trasferimenti avvenuti nel secondo periodo della campagna trasferimenti della Stagione Sportiva 2024/2025.

a5) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori e delle calciatrici “non professionisti/e” e “giovani dilettanti” tra Società dilettantistiche:

- **da martedì 3 dicembre 2024 a mercoledì 18 dicembre 2024.**

b) Art. 107 delle N.O.I.F. (Decadenza dal tesseramento per rinuncia)

b1) Le liste di svincolo da parte di Società dilettantistiche per calciatori/calciatrici “non professionisti/e” e “giovani dilettanti”, con i quali non risultano instaurati rapporti di lavoro ai sensi del D. Lgs. 36/2021, devono essere depositate tramite la piattaforma telematica LND presso i Comitati e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza entro i termini sottoindicati:

- **da lunedì 1° luglio 2024 a martedì 23 luglio 2024.**

Per i calciatori/calciatrici “non professionisti” e “giovani dilettanti” l’inclusione in lista di svincolo è consentita nel sopracitato periodo per i/le calciatori/calciatrici con vincolo pluriennale non titolari di un contratto di lavoro sportivo.

Vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica - sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati.

Il tesseramento dei/delle calciatori/calciatrici svincolati/e in questo periodo deve avvenire a far data da **mercoledì 24 luglio 2024.**

b2) Liste di svincolo suppletive:

E’ consentita l’inclusione in lista di svincolo per i/le calciatori/calciatrici non titolari di un contratto di lavoro sportivo, nel seguente periodo:

**- da lunedì 2 dicembre 2024 a mercoledì 11 dicembre 2024.**

Vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica - sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati.

Il tesseramento dei/delle calciatori/calciatrici svincolati/e in questo periodo deve avvenire a far data da giovedì **12 dicembre 2024**.

**b3) L'inclusione in "lista di svincolo" di un calciatore/calciatrice "non professionista" o "giovane dilettante", purché tesserati entro il 30 giugno e il 30 novembre, è consentita una sola volta per ciascuno dei due periodi di cui ai punti b1) e b2).**

c) Art. 117 comma 5 delle N.O.I.F.

Un eventuale nuovo contratto da professionista o "Apprendista Prof" a seguito di risoluzione del rapporto contrattuale conseguente a retrocessione della Società dal Campionato Serie C della Stagione Sportiva 2023/2024 al Campionato Nazionale Serie D, può essere sottoscritto:

**- da lunedì 1° luglio 2024 a venerdì 30 agosto 2024 – autonoma sottoscrizione**

**- da giovedì 2 gennaio 2025 a lunedì 3 febbraio 2025 – con consenso della Società dilettantistica.**

La variazione di tesseramento dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti termini.

d) Art. 108 delle N.O.I.F. (Decadenza dal tesseramento per accordo)

Le Società possono convenire con calciatori/calciatrici "giovani dilettanti", in assenza di contratto di lavoro sportivo e con vincolo di tesseramento superiore a una stagione sportiva, accordi per la loro decadenza dal tesseramento.

Il deposito degli accordi di decadenza dal tesseramento, presso i Comitati e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, dovrà avvenire – a pena di nullità - entro 20 giorni dalla stipulazione e comunque entro e non oltre **lunedì 16 giugno 2025**.

Gli Organi federali competenti provvederanno alla decadenza a far data da martedì 1° luglio 2025.

**TERMINI E MODALITA' PER L'INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO DI CALCIATORI "GIOVANI"**

Art. 107 delle N.O.I.F. (Decadenza dal tesseramento per rinuncia)

I/le calciatori/calciatrici "Giovani" tesserati/e con vincolo annuale, con i quali non risultano instaurati rapporti di lavoro ai sensi del D. Lgs. 36/2021, entro il 30 novembre possono essere inclusi/e in lista di svincolo da trasmettere per via telematica ai Comitati di competenza entro i termini stabiliti:

**- da lunedì 2 dicembre 2024 a mercoledì 11 dicembre 2024.**

Vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica - sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati.

Il tesseramento dei/delle calciatori/calciatrici decaduti/e in questo periodo deve avvenire a far data da **giovedì 12 dicembre 2024**.

**11. Rinnovo tesseramento annuale presso società attuale**

Il termine per il ritesseramento, da parte delle società già titolari del tesseramento dei calciatori/calciatrici e giocatori/giocatrici "Giovani", "Giovani Dilettanti" e "non professionisti" in scadenza al 30 giugno 2025, è fissato nel periodo **dal 16 maggio al 25 giugno 2025**.

Il ritesseramento dovrà avvenire con le modalità già previste dal presente Comunicato Ufficiale per il deposito delle richieste di tesseramento presso le piattaforme informatiche.

## REGOLARITA' CAMPIONATI CONTEMPORANEITA' E TEMPO DI ATTESA

Si comunica che, al fine di assicurare la massima regolarità dei Campionati, tutte le gare degli ultimi **due turni** di Campionato aventi interessi di classifica in funzione della promozione diretta alle categorie superiori, della retrocessione diretta alle categorie inferiori, nonché dell'ammissione alle eventuali gare di play-off e play-out, verranno disputate in contemporaneità di data e di orario.

Si ritiene opportuno ricordare alle Società che le squadre hanno l'obbligo di presentarsi in campo all'ora fissata per l'inizio dello svolgimento della gara.

**Ai sensi dell'art. 54/3 delle N.O.I.F./F.I.G.C., il Comitato Regionale Liguria dispone sin da ora che il tempo di attesa, nelle due ultime gare di ciascun Campionato di Calcio a 11, venga ridotto a 20' (venti minuti primi) e che il tempo di attesa, nelle ultime due gare di ciascun Campionato di Calcio a 5, venga ridotto a 15' (quindici minuti primi).**

## DISPOSIZIONI IN CASO DI ALLERTA METEO

Si ripropongono, a seguire, le modalità alle quali attenersi in caso di disposizioni di "Allerta Meteo", invitando a prendere buona nota dell'elenco degli impianti per i quali viene disposta la chiusura in caso di allerta "arancione".

Si ricorda che lo stesso, rispetto ai Comunicati Ufficiali di inizio stagione, è stato integrato con l'inserimento di ulteriori Comuni.

### Disposizioni per le Società

Anche in caso di mancata comunicazione da parte del Comitato Regionale o delle Delegazioni Provinciali e Distrettuale valgono le seguenti disposizioni:

#### Allerta "Rossa"

- Sono da considerarsi rinviate d'ufficio le gare che devono essere disputate in zone interessate dal livello di allerta "Rosso";
- Sono da considerarsi, altresì, rinviate d'ufficio le gare che, pur non disputandosi in zone interessate dal livello di allerta "Rosso", vedono impegnate squadre provenienti da zone per le quali tale avviso risulta emesso o che devono transitare in zone per le quali tale avviso risulta emesso.

#### Allerta "Arancione"

- Sono da considerarsi rinviate d'ufficio le gare dell'attività di base che devono essere disputate in zone interessate dal livello di allerta "Arancione" – qualora l'allerta cessasse nel corso del pomeriggio, va considerata rinviate d'ufficio, comunque, tutta l'attività pomeridiana;
- Sono da intendersi, altresì, rinviate d'ufficio le gare dell'attività agonistica di S.G.S. e le gare dei campionati regionali, provinciali e distrettuali di L.N.D. che sono programmate sugli impianti dei Comuni di seguito elencati, per i quali viene normalmente disposta la chiusura degli stessi in caso di allerta "Arancione":
  - Ventimiglia (IM);
  - Dolceacqua (IM);
  - Camporosso (IM);
  - Ospedaletti (IM)
  - Sanremo (IM);
  - Taggia (IM);

- Alassio (SV);
- Albenga (SV);
- Borghetto Santo Spirito (SV);
- Ceriale (SV);
- Loano (SV);
- Quiliano (SV);
- Vado Ligure (SV);
- Savona;
- Albissola Marina (SV);
- Celle Ligure (SV);
- Campo Sportivo "Torbella" di Genova;
- Impianto "Maglietto" di Campomorone (GE)
- Serra Riccò (GE);
- Sori (GE)
- Recco (GE);
- Santa Margherita Ligure (GE);
- Rapallo (GE);
- Chiavari (GE);
- Cicagna (Loc. Monleone) (GE);
- Lavagna (GE);
- Sestri Levante (GE);
- Casarza Ligure (GE);
- Levanto (SP);
- Beverino (SP);
- Follo e Piana di Battolla (SP);
- Ceparana (SP);
- Arcola (SP);
- Palazzetto dello Sport sito in Via Roma di Riccò del Golfo (SP);
- Santo Stefano di Magra (SP);
- Vezzano Ligure (SP);
- Ameglia (SP);
- Lerici (SP);
- Ponzano Magra (SP);
- Sarzana (SP).

**Si ricorda ad ogni buon conto che le Società, qualora ritenessero, sulla base di valutazioni oggettive e dimostrabili, la sussistenza di condizioni tali da non consentire il raggiungimento in sicurezza dell'impianto ove è stata programmata una gara di qualsiasi manifestazione Regionale, Provinciale o Distrettuale, hanno comunque la possibilità di richiedere la sussistenza delle cause di forza maggiore, la cui declaratoria spetta in prima istanza al Giudice Sportivo e il cui procedimento deve essere istruito con le modalità previste dal Codice di Giustizia Sportiva.**

#### **APPROVAZIONE TORNEO ATTIVITA' RICREATIVA**

Il Comitato Regionale ha approvato il sotto indicato Torneo, che si svolgerà con le particolari norme dell'attività ricreativa, per le cui modalità di svolgimento si rimanda alla relativa comunicazione di approvazione, da disputarsi secondo disposti di cui ai Protocolli FIGC attualmente in vigore:

#### **TORNEI REGIONALI AUTORIZZATI**

Nome Torneo	Categoria	Società organizzatrice	Periodo
Spoturnito du balun	Dilettanti	Spotornese Calcio	Dal 04.07 al 27.07.2024

## Settore Giovanile e Scolastico

### TORNEI UNDER 14 – REGIONALE, PROVINCIALI E DISTRETTUALE STAGIONE SPORTIVA 2024/2025

Facendo seguito a quanto pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 48/13 del 04 gennaio u.s., si conferma che lo svolgimento dell'attività Under 14 per la corrente stagione sportiva verrà organizzata con una prima fase a carattere provinciale/distrettuale che determinerà sia la Società Campione Provinciale/Distrettuale che le Società ammesse a disputare la seconda fase per l'assegnazione del titolo regionale.

Per le Società che non si qualificheranno alla seconda fase regionale, verrà organizzata una Coppa Provincia Under 14.

Le iscrizioni al Torneo Under 14 Provinciale/Distrettuale andranno effettuate sulle sigle federali di ciascuna Delegazione nei termini indicati nell'apposita sezione del presente Comunicato Ufficiale.

### APPROVAZIONE PARTECIPAZIONE TORNEI FUORI REGIONE

Si ricorda che le autorizzazioni per la partecipazione a Tornei che si svolgeranno fuori regione, è subordinata alla verifica, da effettuarsi a cura della Società richiedente, che la stessa manifestazione sia stata debitamente approvata da parte dell'Ente Federale competente.

In assenza di tale approvazione, la presente autorizzazione alla partecipazione deve intendersi non rilasciata.

La partecipazione al Torneo non deve creare difficoltà allo svolgimento delle attività Ufficiali Federali.

Pertanto, in caso di concomitanza o sovrapposizione di gare dello stesso con le attività Ufficiali Federali la precedenza, è data alle attività Ufficiali.

Per tali approvazioni inoltrare la richiesta ad entrambe le mail:

[criguria.tornei@Ind.it](mailto:criguria.tornei@Ind.it) e a [base.liguriasgs@figc.it](mailto:base.liguriasgs@figc.it)

Torneo	Trofeo Giuseppe Scuola	Organizzato	Gruppo DAC
Categoria	Under 15	Località	Flero (BS)
Società	Genoa Cricket and Football Club	Periodo	Dal 31.08 al 01.09.2024

Torneo	Junior NextGen Master Cup	Organizzato	Soccer Pro Experience con FC
Categoria	Esordienti 1° anno	Località	Milanese Football Club
Società	Genoa Cricket and Football Club	Periodo	San Donato Milanese (MI) 29.09.2024

Torneo	Carnaroli League	Organizzato	SSD Rivarolese 1906
Categoria	Pulcini 2° anno	Località	Trino (VC)
Società	Genoa Cricket and Football Club	Periodo	14.09.2024

Torneo	Carnaroli League	Organizzato	SSD Rivarolese 1906
Categoria	Pulcini 1° anno	Località	Trino (VC)
Società	Genoa Cricket and Football Club	Periodo	14.09.2024

Torneo	Andora Kids Cup	Organizzato	Soccer Pro Experience con AC Andora ASD
Categoria	Pulcini 1° anno	Località	Andora (IM)
Società	Genoa Cricket and Football Club	Periodo	06.10.2024

Torneo	Torneo Internazionale di Pietra Ligure	Organizzato	Be Kings
Categoria	Primi Calci 2016	Località	Pietra Ligure (SV)
Società	Genoa Cricket and Football Club	Periodo	22.09.2024

Torneo	Andora Kids Cup	Organizzato	Soccer Pro Experience con AC Andora ASD
Categoria	Primi Calci 2016	Località	Andora (IM)
Società	Genoa Cricket and Football Club	Periodo	06.10.2024

## OPEN DAY

Il Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico Regionale rende noto che le Società sotto indicate hanno dato comunicazione dell'organizzazione dei sotto indicati "Open Day" in base a quanto previsto dal C.U.01 S.G.S. della corrente stagione sportiva:

Organizzato da: **ASD PRAESE 1945**  
 Tipologia Open Day: Maschile e Femminile  
 Date di svolgimento: dal 01 al 05 e dal 08 al 12 luglio 2024  
 Orario: 17.00 / 21.30  
 Presso il Campo Sportivo: G.B. Ferrando – Genova / Pra

Organizzato da: **ASD VALLESCRIVIA 2018**  
 Tipologia Open Day: Maschile da Leva 2012 a Leva 2019  
 Date di svolgimento: 08 luglio 2024  
 Orario: 17.00 / 19.00  
 Presso il Campo Sportivo: Maluberti e Olivieri – Ronco Scrivia (GE)

Organizzato da: **ASD VALLESCRIVIA 2018**  
 Tipologia Open Day: Maschile U17-U16-U15-U14  
 Date di svolgimento: 09 luglio 2024  
 Orario: 17.00 / 19.00  
 Presso il Campo Sportivo: Maluberti e Olivieri – Ronco Scrivia (GE)

Organizzato da: **SSD TARROS SARZANESE**  
 Tipologia Open Day: Maschile Leva 2014  
 Date di svolgimento: 04 luglio 2024  
 Orario: 18.30  
 Presso il Campo Sportivo: Berghini – Sarzana (SP)

Organizzato da: **SSD TARROS SARZANESE**  
 Tipologia Open Day: Maschile Piccoli Amici  
 Date di svolgimento: 02-09-16-23-30 luglio 2024  
 Orario: 20.30  
 Presso il Campo Sportivo: Berghini – Sarzana (SP)

Organizzato da: **SSD TARROS SARZANESE**  
 Tipologia Open Day: Maschile Piccoli Amici

Date di svolgimento: 05-12-19-26 luglio 2024  
Orario: 18.30  
Presso il Campo Sportivo: Berghini – Sarzana (SP)

Organizzato da: **SCD LIGORNA 1922**  
Tipologia Open Day: Da Leva 2018 a Leva 2008  
Date di svolgimento: 08-09-10-11-12 luglio 2024  
Orario: 18.00 / 19.30  
Presso il Campo Sportivo: Ligorna - Genova

## **Calcio a Cinque**

### **INDIRIZZO MAIL ATTIVITA' DI CALCIO A CINQUE**

Si comunica che è stato ripristinato il sotto indicato indirizzo di posta elettronica riservato **esclusivamente** alle comunicazioni riguardanti l'attività di Calcio a Cinque:

**[calcioa5.crliguria@Ind.it](mailto:calcioa5.crliguria@Ind.it)**

Si invitano, pertanto, le Società ad utilizzare il predetto indirizzo ufficiale per qualsiasi comunicazione riguardante l'attività in argomento.

**TERMINI E MODALITA' STABILITI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI PER L'INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO, PER LE VARIAZIONI DI TESSERAMENTO E PER I TRASFERIMENTI E CESSIONI DI CONTRATTO FRA SOCIETA' PARTECIPANTI AI CAMPIONATI DI CALCIO A 5 ORGANIZZATI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI, DA VALERE PER LA STAGIONE SPORTIVA 2024/2025**

**Si ripropone quanto in epigrafe alla luce delle modifiche di cui al C.U. n. 277/A della F.I.G.C. (vedi C.U. n. 483 della L.N.D.) allegato al Comunicato Ufficiale n. 01.**

Le operazioni di seguito elencate sono effettuate, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla L.N.D. e nel rispetto delle norme di cui all'art. 39 delle N.O.I.F.. La data di deposito telematico (apposizione della Firma Elettronica) delle richieste di tesseramento presso i Comitati e la Divisione Calcio a Cinque di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento. Se si tratta di giocatore/giocatrice titolare di un contratto di lavoro sportivo, la decorrenza del tesseramento e del rapporto contrattuale è stabilita dalla data di deposito telematico della documentazione presso i Comitati e la Divisione Calcio a Cinque di competenza, purché venga concesso il visto di esecutività da parte del medesimo Comitato o Divisione.

Per i casi in cui è previsto il deposito presso la piattaforma telematica della FIGC, la decorrenza è stabilita a far data dalla comunicazione della Federazione per le operazioni di competenza dell'Ufficio Tesseramento Federale.

L'utilizzazione sportiva del giocatore/giocatrice è soggetta alle disposizioni di cui agli artt. 39 e 95, N.O.I.F.

#### **1. Variazioni di tesseramento**

Le variazioni di tesseramento possono essere inoltrate con le modalità e nei termini, come di seguito riportati:

a) Giocatori/giocatrici “giovani dilettanti”

Il tesseramento dei/delle “giovani dilettanti” che intendono svolgere l’attività di Calcio a 5 (primo tesseramento e tesseramento a seguito di svincolo) può essere richiesto fino a **martedì 13 maggio 2025**, anche nel caso in cui il tesseramento sia richiesto in favore di società di Puro Settore Giovanile.

I/le giocatori/giocatrici tesserati come “giovani dilettanti”, ai quali sia decaduto il tesseramento ai sensi dell’art. 117bis, N.O.I.F., possono tesserarsi nuovamente in ambito dilettantistico, fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva 2024/2025, fino al 31 gennaio 2025.

b) Giocatori/giocatrici “non professionisti/e”

Il tesseramento di cui al presente punto (primo tesseramento, tesseramento a seguito di svincolo), può essere effettuato:

**- da lunedì 1° luglio 2024 a lunedì 31 marzo 2025.**

I/le giocatori/giocatrici tesserati come “non professionisti/e”, ai quali sia decaduto il tesseramento ai sensi dell’art. 117bis, N.O.I.F., possono tesserarsi nuovamente in ambito dilettantistico, fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva 2024/2025, fino al 31 gennaio 2025.

**2. Trasferimento e cessione di contratto di giocatori/giocatrici “giovani dilettanti” e “non professionisti/e” tra Società partecipanti ai campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega nazionale Dilettanti**

Il trasferimento e la cessione di contratto di cui al presente punto possono avvenire, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 100, 101 e 104 delle N.O.I.F., nei seguenti distinti periodi:

**a) da lunedì 1° luglio 2024 a lunedì 30 settembre 2024**

**b) da giovedì 2 gennaio 2025 a mercoledì 29 gennaio 2025**

L’accordo di trasferimento di un giocatore/giocatrice, o la cessione del contratto di un giocatore/giocatrice, debitamente compilati a cura degli aventi titolo, devono essere depositati per via telematica presso i Comitati e la Divisione Calcio a Cinque di competenza ad opera della società cessionaria entro i termini sopra stabiliti.

**3. Risoluzione consensuale dei trasferimenti e delle cessioni a titolo temporaneo – Art. 103 bis N.O.I.F.**

La risoluzione consensuale per i trasferimenti e gli accordi di cessione di contratto a titolo temporaneo, intervenuti fra Società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti per i/le giocatori/giocatrici “non professionisti/e” e “giovani dilettanti”, deve avvenire nel rispetto dell’art. 103 bis, comma 5, delle N.O.I.F..

**4. Richiesta di tesseramento calciatori/calciatrici professionisti/e o “apprendista prof” che hanno risolto per qualsiasi ragione il rapporto contrattuale**

Le società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento di calciatori/calciatrici che hanno risolto per qualsiasi ragione il proprio rapporto contrattuale, ai sensi dell’art. 117, nel seguente periodo:

**- da lunedì 1° luglio 2024 a venerdì 31 gennaio 2025.**

È fatto salvo quanto previsto dagli artt. 40 quater, 40 quinquies e 95, comma 2, delle N.O.I.F..

Le richieste di tesseramento devono essere depositate presso la piattaforma telematica della LND (apposizione della firma elettronica)

Un/a tesserato/a come professionista o come “apprendista prof” non può essere tesserato/a come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.

## **5. Giocatori/giocatrici provenienti da Federazione estera e primo tesseramento di giocatori/giocatrici stranieri/e mai tesserati/e all'estero**

### **a) Giocatori/giocatrici stranieri/e provenienti da Federazione estera**

Le Società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento, entro il 31 Gennaio 2025, e schierare in campo giocatori/giocatrici stranieri/e, sia extra-comunitari/e che comunitari/e, provenienti da Federazioni estere, nei limiti e alle condizioni di cui agli artt. 40 quater e 40 quinquies delle N.O.I.F.. Ai sensi del Regolamento FIFA sullo Status e il Trasferimento dei Calciatori è fatto divieto alle Società dilettantistiche di acquisire a titolo temporaneo giocatori/giocatrici provenienti da Federazione estera.

I calciatori/calciatrici tesserati a norma del presente punto a) possono essere trasferiti o decadere dal tesseramento nel corso di validità dello stesso e nel rispetto dei termini fissati per i trasferimenti e le scadenze dal tesseramento. In ogni caso, il trasferimento o lo svincolo dei predetti calciatori, nel corso della stagione sportiva 2024/2025, non consentirà alle società di tesserare un ulteriore calciatore extracomunitario proveniente/provenuto da Federazione estera al di fuori dei limiti stagionali di cui all'art. 40 quater delle NOIF.

### **b) Giocatori/giocatrici stranieri/e mai tesserati/e all'estero**

Fatto salvo quanto previsto dagli artt. 40 quater e 40 quinquies delle N.O.I.F., i/le giocatori/giocatrici stranieri/e residenti in Italia, di età superiore ai 16 anni, che non siano mai stati/e tesserati/e per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per Società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti sono parificati/e, ai fini del tesseramento, dei trasferimenti e degli svincoli, ai/alle giocatori/giocatrici italiani/e.

Le richieste di tesseramento, di cui ai precedenti punti a) e b), devono essere depositate all'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. presso la piattaforma federale telematica. La decorrenza del tesseramento è stabilita, ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della F.I.G.C.. A partire dalla stagione sportiva successiva al suddetto tesseramento, le richieste di tesseramento dovranno essere depositate tramite la piattaforma telematica LND presso i Comitati e la Divisione di competenza delle Società interessate, ai sensi degli artt. 40 quater e 40 quinquies delle N.O.I.F..

Un/una tesserato/a come professionista non può essere tesserato/a come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.

A decorrere dal 1° gennaio 2021, i/le giocatori/giocatrici con cittadinanza britannica sono considerati/e cittadini/e di Paese non aderente alla U.E. o alla E.E.E. e, pertanto, per il loro tesseramento dovranno applicarsi, ai sensi degli artt. 40 quater e 40 quinquies delle N.O.I.F., i criteri per il tesseramento, in favore di Società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti, di giocatori/giocatrici cittadini di Paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E.

I/le giocatori/giocatrici con cittadinanza svizzera sono equiparati/e a tutti gli effetti a quelli/e comunitari/e.

### **c) Giocatori/giocatrici italiani/e provenienti da Federazione estera**

Le Società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento, entro **venerdì 31 gennaio 2025**, di giocatori/giocatrici italiani/e provenienti da Federazioni estere con ultimo tesseramento da professionista, nonché richiedere il tesseramento, entro **il medesimo termine del 31 gennaio 2025**, di giocatori/giocatrici italiani/e provenienti da Federazioni estere con ultimo tesseramento da dilettante.

Le richieste di tesseramento di giocatori/giocatrici italiani/e provenienti da Federazione estera devono essere depositate all'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. presso la piattaforma federale telematica. La decorrenza di tale tesseramento è stabilita ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della F.I.G.C..

Un/una tesserato/a come professionista non può essere tesserato/a come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.

#### **6. Termini annuali richiesti dalle norme regolamentari**

Vengono fissati i seguenti termini per le diverse previsioni regolamentari soggette a determinazioni annuali:

a) Conversione del trasferimento temporaneo in trasferimento definitivo - Art. 101, comma 5, delle N.O.I.F.

Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di giocatori/giocatrici "giovani dilettanti" e "non professionisti/e", tesserati/e per Società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti, può essere riconosciuto il diritto di mutare il titolo del trasferimento da temporaneo a definitivo. Detto diritto, previo accordo tra le parti interessate, può essere esercitato nei seguenti periodi:

- **da giovedì 2 gennaio 2025 a mercoledì 29 gennaio 2025**

b) Art. 107 delle N.O.I.F. (Decadenza dal tesseramento per rinuncia)

Le liste di svincolo da parte di Società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti per giocatori/giocatrici "giovani dilettanti" e "non professionisti/e", con i quali non risultano instaurati rapporti di lavoro ai sensi del D. Lgs. 36/2021, devono essere depositate tramite la piattaforma telematica LND presso i Comitati e la Divisione Calcio a di competenza entro i termini sottoindicati:

- **da lunedì 1° luglio 2024 a martedì 23 luglio 2024**

Per i giocatori/giocatrici "non professionisti" e "giovani dilettanti" l'inclusione in lista di svincolo è consentita nel sopracitato periodo per i/le calciatori/calciatrici con vincolo pluriennale non titolari di un contratto di lavoro sportivo.

(vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica - sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati).

Il tesseramento dei/delle giocatori/giocatrici svincolati/e in questo periodo deve avvenire a far data da **mercoledì 24 luglio 2024**.

Liste di svincolo suppletive:

E' consentita l'inclusione in lista di svincolo per i/le calciatori/calciatrici non titolari di un contratto di lavoro sportivo, nel seguente periodo:

- **da lunedì 2 dicembre 2024 a mercoledì 11 dicembre 2024**.

(vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica - sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati).

Il tesseramento dei/delle giocatori/giocatrici svincolati/e in questo periodo deve avvenire a far data da **giovedì 12 dicembre 2024**.

L'inclusione in "lista di svincolo" di un giocatore/giocatrice "non professionista" o "giovane dilettante", purché tesserati entro il 30 giugno e il 30 novembre, è consentita una sola volta per ciascuno dei due periodi precedentemente citati.

**c) Art. 108 delle N.O.I.F. (Decadenza dal tesseramento per accordo)**

Le Società possono convenire con calciatori/calciatrici "giovani dilettanti", in assenza di contratto di lavoro sportivo e con vincolo di tesseramento superiore a una stagione sportiva, accordi per la loro decadenza dal tesseramento.

Il deposito degli accordi di decadenza dal tesseramento, presso i Comitati e la Divisione Calcio a Cinque di competenza, dovrà avvenire – a pena di nullità – entro 20 giorni dalla stipulazione e comunque entro e non oltre **lunedì 16 giugno 2025**.

Gli Organi federali competenti provvederanno alla decadenza a far data da **martedì 1° luglio 2025**.

**TERMINI E MODALITA' PER L'INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO DI CALCIATORI E CALCIATRICI "GIOVANI"**

Art. 107 delle N.O.I.F. (Decadenza dal tesseramento per rinuncia)

I/le giocatori/giocatrici "Giovani" tesserati/e per Società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti con vincolo annuale, con i quali non risultano instaurati rapporti di lavoro ai sensi del D. Lgs. 36/2021, entro il 30 novembre possono essere inclusi/e in lista di svincolo da trasmettere per via telematica ai Comitati di competenza entro i termini stabiliti:

**- lunedì 2 dicembre 2024 a lunedì 16 dicembre 2024**

(vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica - sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati).

Il tesseramento dei/delle giocatori/giocatrici svincolati/e in questo periodo deve avvenire a far data da **martedì 17 dicembre 2024**.

**11. Rinnovo tesseramento annuale presso società attuale**

Il termine per il ritesseramento, da parte delle società già titolari del tesseramento dei calciatori/calciatrici e giocatori/giocatrici "Giovani", "Giovani Dilettanti" e "non professionisti" in scadenza al 30 giugno 2025, è fissato nel periodo **dal 16 maggio al 25 giugno 2025**.

Il ritesseramento dovrà avvenire con le modalità già previste dal presente Comunicato Ufficiale per il deposito delle richieste di tesseramento presso le piattaforme informatiche.

## **TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE**

Il Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria, primo collegio, composto dai Signori:

Avv. Aldo M. NAPPI (Presidente - Relatore)

Avv. Matteo SAVIO

Dr. Fabrizio FAILLACI

all'udienza celebrata da remoto del 3 luglio 2024

nel procedimento disciplinare n. 721 pfi 23-24, avente ad oggetto: *“Partecipazione in posizione irregolare, in quanto squalificato, del calciatore sig. Cesare DE FERRARI nella fila delle squadre schierate dalla società USD CARLO GRASSO 2023, a diverse gare valevoli per il girone A del campionato di Terza Categoria della stagione sportiva 2023 – 2024”*.

Ai deferiti sono contestate le seguenti violazioni:

- 1) al sig. **Massimiliano Solari**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società U.S.D. Carlo Grasso 2023: la violazione degli artt. 4, comma 1, e 21, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società U.S.D. Carlo Grasso 2023, consentito e comunque non impedito al calciatore sig. Cesare De Ferrari di partecipare, nelle fila delle squadre schierate dalla società U.S.D. Carlo Grasso 2023, alle seguenti gare tutte valevoli per il campionato di Terza Categoria, nonostante dovesse ancora scontare la squalifica irrogata dal Tribunale Federale Territoriale con provvedimento pubblicato con il Comunicato Ufficiale n. 38 del 23.11.2023 del Comitato Regionale Liguria: Carlo Grasso – Portofino del 26.11.2023, Carasco – Carlo Grasso del 3.12.2023, Nozarego – Carlo Grasso del 17.12.2023 e Carlo Grasso – Dinamo Santiago del 7.1.2024;
- 2) al sig. **Davide Giomboloni**, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società U.S.D. Carlo Grasso 2023: la violazione degli artt. 4, comma 1, e 21 commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in occasione degli incontri Carlo Grasso – Portofino del 26.11.2023, Carasco – Carlo Grasso del 3.12.2023, Nozarego – Carlo Grasso del 17.12.2023 e Carlo Grasso – Dinamo Santiago del 7.1.2024, tutti valevoli per il campionato di Terza Categoria, sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore ufficiale le distinte di gara consegnate all'arbitro nelle quali è inserito il nominativo del calciatore sig. Cesare De Ferrari, attestando in tal modo in maniera non veridica la legittima partecipazione dello stesso ai predetti incontri nonostante dovesse ancora scontare la squalifica irrogata dal Tribunale Federale Territoriale con provvedimento pubblicato con il Comunicato Ufficiale n. 38 del 23.11.2023 del Comitato Regionale Liguria;
- 3) al sig. **Cesare De Ferrari**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la U.S.D. Carlo Grasso 2023: la violazione degli artt. 4, comma 1, e 21, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso partecipato, nelle fila delle squadre schierate dalla società U.S.D. Carlo Grasso 2023, alle seguenti gare tutte valevoli per il campionato di Terza Categoria, nonostante dovesse ancora scontare la squalifica irrogata dal Tribunale Federale Territoriale con provvedimento pubblicato con il Comunicato Ufficiale n. 38 del 23.11.2023 del Comitato Regionale Liguria: Carlo Grasso – Portofino del 26.11.2023, Carasco – Carlo Grasso del 3.12.2023, Nozarego – Carlo Grasso del 17.12.2023 e Carlo Grasso – Dinamo Santiago del 7.1.2024;
- 4) alla società **U.S.D. Carlo Grasso** a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sig.ri Massimiliano Solari, Davide Giomboloni e Cesare De Ferrari così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

All'udienza in data odierna – tenuta da remoto ex art. 50 co. 8 C.G.S. a mente del quale “le udienze degli organi di giustizia sportiva possono tenersi anche a distanza, utilizzando strumenti di videoconferenza o altro equivalente dispositivo tecnologico” – presenziava soltanto il Rappresentante della Procura Federale; per i deferiti nessuno compariva, né veniva inviata alcuna comunicazione, nonostante gli stessi abbiano tutti ricevuto regolare e tempestiva notificazione dell'udienza dinnanzi a Questo Tribunale.

Con nota del 26 gennaio 2024 il Comitato Regionale Liguria ha segnalato la posizione irregolare del calciatore sig. Cesare De Ferrari, il quale avrebbe preso parte nelle fila delle squadre schierate dalla società U.S.D. Carlo Grasso 2023 alle seguenti gare, tutte valevoli per il campionato di Terza Categoria, nonostante dovesse ancora scontare la squalifica irrogata dal Tribunale Federale Territoriale con provvedimento pubblicato con il Comunicato Ufficiale n. 38 del 23.11.2023 del Comitato Regionale Liguria: Carlo Grasso – Portofino del 26.11.2023, Carasco – Carlo Grasso del 3.12.2023, Nozarego – Carlo Grasso del 17.12.2023 e Carlo Grasso – Dinamo Santiago del 7.1.2024.

Dalla documentazione acquisita agli atti del procedimento i fatti oggetto della segnalazione risultano provati.

In particolare, nel corso dell'attività istruttoria svolta sono stati acquisiti documenti, fra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa:

- segnalazione di posizione irregolare del Comitato Regionale Liguria del 26 gennaio 2024, con allegati referti arbitrali e distinte di gara relative agli incontri Carlo Grasso – Portofino del 26.11.2023, Carasco – Carlo Grasso del 3.12.2023, Nozarego – Carlo Grasso del 17.12.2023 e Carlo Grasso – Dinamo Santiago del 7.1.2024, tutte valevoli per il campionato di Terza Categoria;
- Comunicato Ufficiale n. 38 del 23.11.2023 del Comitato Regionale Liguria;
- foglio censimento della società U.S.D. Carlo Grasso 2023 per la stagione sportiva 2023 - 2024;
- posizione di tesseramento del calciatore sig. Cesare De Ferrari.

E' pacifico, dunque, che in data 23 novembre 2023 sia stato pubblicato il dispositivo di sentenza pronunciata da Questo Tribunale con la quale il Signor DE FERRARI è stato squalificato per cinque gare.

E', altresì, pacifico che la sanzione in parola fosse efficace, e quindi suscettibile di esecuzione, proprio dalla pubblicazione del dispositivo, senza necessità di dover attendere la pubblicazione della motivazione.

L'art. 21 co. 1 CGS FIGC prevede, infatti che “le sanzioni che comportano la squalifica di calciatori e tecnici devono essere scontate a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione della decisione”.

In proposito, è stato affermato dalla giurisprudenza che anche la pubblicazione del solo dispositivo integra pienamente il requisito della “pronuncia della decisione” di primo o di secondo grado al fine di impedire l'estinzione del giudizio per decorrenza dei termini (novanta giorni per la decisione di primo grado e sessanta giorni per quella di secondo grado) stabiliti dall'art. 38 del CGS (Collegio di Garanzia, sez. II, N. 82/2017).

Ciò è stato espressamente affermato dal Collegio di Garanzia a Sezioni Unite nella sentenza 3 giugno 2015, n. 18, ove si legge che “Con la pubblicazione del dispositivo deve ritenersi, infatti, pienamente rispettato il termine entro il quale la Corte Federale doveva provvedere alla decisione della controversia sottoposta al suo esame”.

Detto principio è stato più di recente riaffermato dalle stesse Sezioni Unite nelle sentenze 22 marzo 2016, n. 13, e 11 ottobre 2016, n. 46, e da ultimo ribadito nella sentenza 7 marzo 2017, n. 19.

Dunque, si richiama al riguardo la condivisibile, consolidata giurisprudenza secondo cui: «per i giudizi collegiali, come quello in esame, il momento in cui la decisione è ‘pronunciata’ – in conformità alle disposizioni sopra indicate – è quello in cui, all’esito della camera di consiglio, la decisione è stata adottata e sottoscritta (anche solo nel dispositivo) dal presidente e dal relatore del collegio giudicante (Sezioni Unite, n. 46, dell’11 ottobre 2016 e n. 13, del 22 marzo 2016; Seconda Sezione del Collegio di Garanzia dello Sport, 30 gennaio 2017, n. 10/2017).

Non può essere revocato in dubbio, dunque, che a decorrere dal 23 novembre 2023 il Signor De Ferrari dovesse scontare la squalifica di cinque gare comminatagli da Questo Tribunale.

Dagli atti ufficiali, peraltro, risulta che, successivamente alla pubblicazione del provvedimento sanzionatorio, lo stesso abbia preso parte a quattro gare, oltre a quella costituente, di fatto, la scaturigine del presente procedimento e per la quale è già stata emessa sanzione dal Giudice Sportivo competente.

Le violazioni sono, dunque, provate e sono ascrivibili a tutti i soggetti deferiti, in considerazione delle loro rispettive qualità.

Per quanto concerne la dosimetria delle sanzioni, la Procura Federale ha richiesto sei mesi di inibizione ciascuno per i due dirigenti, sei gare di squalifica per il calciatore, nonché € 450,00 di ammenda e 4 punti di penalizzazione per la società.

Questo Tribunale, sul punto, ritiene di attenersi alla consolidata giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte Federale d’Appello - Decisione/0067/CFA-2022-2023, la quale ha precisato inequivocabilmente il principio secondo il quale “la società che faccia partecipare ad una gara un calciatore privo dei titoli e dei requisiti necessari incorre nella sanzione della penalizzazione di 1 punto in classifica, oltre che nell’ammenda di euro 100,00, per ciascun incontro. (...omissis...) Rispetto a tutti gli altri soggetti concorrenti nell’illecito, diversi dalle società, appare congruo stabilire la misura della sanzione nella inibizione di un mese, per il presidente e i dirigenti, e nella squalifica di una giornata, per il calciatore, per ciascuna violazione”.

In applicazioni di tali coordinate, pertanto, le sanzioni devono essere determinate come segue:

- al Signor Cesare DE FERRARI: 4 gare di squalifica;
- ai Signori Massimiliano SOLARI e Davide GIOMBOLONI, 4 mesi di inibizione ciascuno;
- alla società USD CARLO GRASSO, € 400,00 di ammenda e 4 punti di penalizzazione da scontarsi nella stagione 2024/2025.

#### **P.T.M.**

Il Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria, delibera l’inflizione delle seguenti sanzioni:

- al Signor Cesare DE FERRARI: 4 gare di squalifica;
- ai Signori Massimiliano SOLARI e Davide GIOMBOLONI, 4 mesi di inibizione ciascuno;
- alla società USD CARLO GRASSO, € 400,00 di ammenda e 4 punti di penalizzazione da scontarsi nella stagione 2024/2025.

Manda alla Segreteria del Comitato in sede per le comunicazioni di competenza.

## **CORTE SPORTIVA D'APPELLO**

La Corte Sportiva d'Appello del Comitato Regionale Liguria della F.I.G.C., Terzo Collegio, composta dai Signori:

Avv. Filippo Chiarla (Presidente)

Avv. Cristina Anelli – (Relatore)

Avv. Enrico Donati – (Componente)

all'udienza del 18 giugno 2024, tenutasi in video conferenza, ha pronunciato la seguente

### **SENTENZA**

in merito al reclamo ritualmente presentato dal sig. Paolo Pulerà, tesserato in qualità di allenatore per l'U.S. Albenga, rappresentato e difeso dall'Avv. Walter Eugenio Cardile del Foro di Savona, avverso la decisione del Giudice Sportivo Regionale (C.U. n. 94 del 6 giugno 2024), con la quale gli veniva comminata la sanzione della squalifica di n. 10 (dieci) gare in quanto al termine dell'incontro Millesimo Calcio/U.S. Albenga, valido per il Torneo di Carcare - Categoria under 15, si dirigeva verso il ddg protestando e mettendogli le mani sul petto. Alla richiesta del ddg di allontanarsi e di non toccarlo, si metteva a gridare, profferendo ripetute minacce nei suoi confronti e, pur fermato da alcuni dirigenti, continuava a minacciare di morte il ddg.

\* \* \* \* \*

La sanzione irrogata dal G.S. al sig. Pulerà (allenatore della U.S. Albenga) di n. 10 (dieci) gare di squalifica, tiene conto sia del disposto dell'art. 12 C.G.S., in base al quale gli organi di giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari tenendo conto della natura, della gravità dei fatti commessi, delle circostanze aggravanti e attenuanti nonché dell'eventuale recidiva, che di quanto prescritto dall'art. 44, c. 5 C.G.S. secondo il quale "tutte le sanzioni inflitte dagli organi di giustizia sportiva devono avere carattere di effettività e afflittività", in quanto solo in tal modo si realizza una effettiva efficacia deterrente e un adeguato effetto dissuasivo atteso che la sanzione, per poter svolgere la funzione propria di prevenzione speciale e generale, in ordine alla reiterazione della condotta illecita, deve necessariamente essere proporzionale al disvalore sociale della condotta.

Avverso tale sanzione, ha proposto formale reclamo il sig. Paolo Pulerà, *ut supra rappresentato, difeso e domiciliato* deducendo sostanzialmente che la propria condotta si era concretizzata nel fraporsi tra il ddg e i propri atleti che si trovavano a distanza ravvicinata, senza che la stessa sia mai sfociata in un comportamento violento. In ogni caso, il contatto tra il ddg e il Pulerà era stato leggerissimo, durato pochi istanti e senza alcuna conseguenza lesiva per il primo. Trattasi, quindi, secondo la difesa del reclamante di un contatto fisico istintivo posto in essere dal Pulerà per evitare che la situazione degenerasse. Infine, relativamente alle frasi profferite dall'allenatore dell'U.S. Albenga al ddg, se ne disconosce l'offensività, ritenendole semmai poco "galanti" a causa del momento concitato.

Tutto quanto sopra esposto, la difesa del reclamante richiede *in primis* l'annullamento della squalifica al tecnico e in subordine la riduzione a n. 3 (tre) giornate di squalifica e, comunque, la riformulazione della sanzione inflitta dal G.S. nella misura equa all'effettiva gravità dei fatti, attesa la loro tenuità.

Questa Corte, dopo aver analizzato gli atti e le prove indicate dalla difesa del sig. Pulerà, ritiene di accogliere parzialmente il reclamo proposto per i motivi di seguito esposti.

Relativamente alla condotta posta in essere dall'allenatore dell'U.S. Albenga, il referto di gara non lascia margine a dubbio alcuno, in quanto l'enucleazione dei fatti occorsi è ivi descritta in modo preciso e puntuale: "il Pulerà si dirigeva verso di me protestando e mettendomi le mani sul petto, allorchè gli dissi di tenere giù le mani e di non toccarmi. A quel punto si è messo a gridare

dicendomi: io ti metto le mani addosso, ti ammazzo. Fermato da alcuni dirigenti inveiva ancora gridando io ti ammazzo, ti ammazzo”.

A tal proposito è solo il caso di ricordare come l'art. 61 C.G.S. stabilisca che: “i rapporti dell'arbitro ... fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”. A ciò si aggiunga che la costante giurisprudenza sportiva ha ritenuto che “dal tenore letterale della disposizione non può non attribuirsi al referto arbitrale fede privilegiata quanto a efficacia probatoria della ricostruzione dei fatti”.

Nel caso di specie, poi, nell'atto difensivo del reclamante non risulta disconosciuta nè la condotta nè le frasi profferite dal Pulerà al ddg, ma semplicemente vengono inquadrare in una ricostruzione fattuale che ne farebbe emergere una particolare tenuità, non confermata però dai riscontri fattuali. Al comportamento posto in essere dal Pulerà, permeato da disvalore sociale, si ritiene applicabile, quindi, la fattispecie p. e p. dall'art. 36 c. 1 lett. a) che prevede la squalifica per n. 4 (quattro) gare. A tale condotta deve aggiungersi, inoltre, il concorso delle circostanze aggravanti di cui all'art. 14 c. 1 lett. a) quantificate in n. 3 (tre) giornate di squalifica, in ragione del fatto che, comunque, un contatto non dovuto tra le parti è avvenuto, per il ruolo ricoperto dal sig. Pulerà che in veste di allenatore di una squadra giovanile deve rappresentare il primo esempio di correttezza, rispetto e lealtà sportiva per i propri giocatori, sia infine, perchè le frasi indirizzate all'ordine del ddg, non disconosciute dal reclamante, lungi dal poter essere inquadrare come “non galanti”, ma altamente irraguardose e altresì reiterate più volte.

Tuttavia, relativamente al contatto tra il ddg e il Pulerà, questa Corte, ritiene che effettivamente esso sia stato lieve e senza conseguenze lesive, ancorché non idoneo, trattandosi di un mero “appoggio delle mani del reclamante sul petto del ddg”, di talché questo giustifica la diminuzione della sanzione irrogata dal G.S. non integrando la fattispecie di un vero e proprio contatto fisico di cui all'art. 36, c. 1 lett. b) e, questo, giustifica la riduzione della pena inflitta al Pulerà in n. 7 (sette) giornate di squalifica.

\*\*\*\*\*

#### **P.Q.M.**

la Corte Sportiva d'Appello del Comitato Regionale Liguria della F.I.G.C., definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente il reclamo presentato dal sig. Paolo Pulerà *ut supra* rappresentato difeso e domiciliato e, in parziale riforma del provvedimento emesso dal Giudice Sportivo Regionale pubblicato con C.U. n. 94 del 6 giugno 2024, riduce di n. 3 (tre) gare la squalifica inflitta al sig. Paolo Pulerà, rideterminandola complessivamente in n. 7 (sette) gare di squalifica.

Ordina la restituzione della tassa di reclamo.

## **ERRATA CORRIGE**

### **GARE DEL TORNEO 19^ COPPA CITTA' DI ALASSIO SPRING CUP (ALLIEVI UNDER 17)**

**gara del 15/06/2024 BESTANESE – S.D. SAVIO ASTI**

**il sotto indicato provvedimento di cui al C.U. n. 96/27 del 20/06/2024**

#### **DIRIGENTI**

**INIBIZIONE FINO AL 18.07.2024**

MAZZINGHI MASSIMO (SD SAVIO ASTI)

A fine gara rivolgeva pesanti minacce alla panchina avversaria

**A seguito di supplemento arbitrale da parte del direttore di gara è da intendersi annullato e da leggersi correttamente come di seguito indicato:**

**MASSAGGIATORI**

**INIBIZIONE FINO AL 18.07.2024**

PAZZANESE PASQUALE (SD SAVIO ASTI)

A fine gara rivolgeva pesanti minacce alla panchina avversaria

**ALLEGATI**

In allegato al presente Comunicato Ufficiale e parte integrante dello stesso si trasmette:

- **Comunicato Ufficiale n. 11 L.N.D. – CU n. 2/A FIGC – Decadenza affiliazione Società LND;**
- **Comunicato Ufficiale n. 12 L.N.D. – CU n. 3/A FIGC – Deroga art. 40, comma 3 bis, NOIF;**
- **Comunicato Ufficiale n. 13 L.N.D. – CU n. 4/A FIGC – Svincolo d'autorità calciatori tesserati Società US ANCONA SRL;**
- **Comunicato Ufficiale n. 14 L.N.D. – Beach Soccer;**
- **Comunicato Ufficiale n. 15 L.N.D. – Commissione Accordi Economici presso la LND;**
- **Comunicato Ufficiale n. 16 L.N.D. – Modifica Commissioni LND;**
- **Comunicato Ufficiale n. 17 L.N.D. – CU dal n. 4/AA al n. 9/AA FIGC – Provvedimenti della Procura Federale;**
- **Comunicato Ufficiale n. 18 L.N.D. – CU n. 5/A FIGC – Date Attività Agonistica Ufficiale 2024/2025;**
- **Comunicato Ufficiale n. 19 L.N.D. – CU dal n. 10/AA al n. 12/AA FIGC – Provvedimenti della Procura Federale**
- **Circolare n. 10 L.N.D. – Circolare 34/2024 Centro Studi Tributari LND.**

**Publicato in Genova ed affisso all'albo del C.R. LIGURIA il 04/07/2024**

Il Segretario  
Stefano Rovatti

Il Presidente  
Dott. Giulio Ivaldi